



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro
in persona della dott.ssa Maria Ida SCOTTO
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da **Carlo PACE**, residente a Genova ed ivi elettivamente
domiciliato in Via SS. Giacomo e Filippo 15/5, presso lo studio dell'avv.
Agostino Califano che lo rappresenta e difende per mandato a margine del
ricorso

ricorrente

CONTRO

SOLARI SPEDIZIONI di Roberto Apuzzo & C. s.a.s., in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Genova ed ivi elettivamente domiciliata
in Via Dante 2/15, presso lo studio dell'avv. Mauro Frigerio che la rappresenta
e difende per mandato a margine della memoria di costituzione

convenuta

CONCLUSIONI:

Per il ricorrente:

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, ogni contraria istanza disattesa, accertare e
dichiarare nullo, annullabile, inefficace e comunque illegittimo il recesso
intimato a voce al ricorrente in data 30 novembre 2004 dalla Solari & C. s.a.s.
per carenza della forma convenzionalmente pattuita dalle parti nella lettera
contratto del 30 marzo 2000 e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare
la detta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere
al ricorrente, anche eventualmente a titolo di risarcimento danni, il compenso
pattuito in detta lettera contratto dal 1 dicembre 2004, pari a tutto l'ottobre 2005
ad € 11.362,05, in misura da quantificarsi sino alla data della pronuncia (ovvero a
quella meglio vista) in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalle singole
scadenze a saldo. In via subordinata, salvo gravame, accertato il mancato rispetto
del termine di preavviso di cui al detto contratto, dichiarare tenuta e condannare

Solari e C. S.r.l., in persona del legale rappresentante, a corrispondere al ricorrente il compenso pari ad una mensilità per € 1.032,91, oltre interessi e rivalutazione dal 1 dicembre 2004 al saldo. Vinti spese, diritti ed onorari di causa.

Per la convenuta:

Piacca al Tribunale di Genova e per quanto di Sua competenza al Giudice designato, contrariis reiectis, previe le pronunce che meglio:

nel merito: respingere, integralmente, tutte le domande avversarie in quanto infondate e comunque, non provate per i motivi di cui in premessa;

in ogni caso: con vittoria delle spese del presente giudizio oltre al rimborso fidejussorio spese generali ex art. 15 D.M. 585/94 oltre IVA e CPA come per legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 27 ottobre 2005 il sig. Carlo PACE esponeva:

- di aver lavorato alle dipendenze della Solari & C. s.a.s. in qualità di impiegato di I livello C.C.N.I., trasporti e spedizioni dal 23 settembre 1996 al 30 settembre 1999;
- di aver stipulato con la Solari & C. s.a.s. in data 30 marzo 2000 un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle pratiche ed operazioni doganali e portuali nell'ambito delle spedizioni, con decorrenza 1 aprile 2000 e con durata di 12 mesi "rinnovabile di periodo in periodo, se nessuna delle parti riceve raccomandata a.r. di disdetta con preavviso di almeno un mese";
- che detto contratto prevedeva un compenso mensile di € 2.000.000 al lordo delle ritenute di legge;
- che in data 30 novembre 2004 il sig. Agostino Apuzzo, padre dell'allora socio accomandatario della società, aveva comunicato al ricorrente a voce, a nome e per conto della società, il recesso immediato dal contratto in questione;
- che il recesso per avere effetto non poteva che essere intimato nelle forme previste dal contratto stipulato tra le parti;
- che pertanto il ricorrente con lettera in data 24 dicembre 2004 aveva contestato il recesso e richiesto il pagamento di tutti i compensi dovuti;
- che nulla aveva risposto la società;
- che il ricorrente dalla data del recesso in poi era rimasto privo di occupazione.

Il sig. Pace conveniva pertanto in giudizio la Solari & C. s.a.s. per sentir dichiarare la nullità, annullabilità, inefficacia e comunque illegittimità del recesso della società convenuta e per sentir pertanto condannare la stessa al pagamento in

suo favore della somma di € 1.362,05 maturata fino all'ottobre 2005, nonché degli ulteriori compensi maturandi fino alla data della pronuncia.

Il sig. Pace chiedeva, in subordine, la condanna della convenuta al pagamento quantomeno della somma di € 1.032,91, pari al preavviso contrattualmente pattuito, formulando in ogni caso esplicita riserva di agire in separato giudizio per qualsiasi altra somma dovuta al ricorrente in forza del rapporto di lavoro dedotto in causa.

Solari & C. s.a.s. si costituiva ritualmente in giudizio contestando la fondatezza delle domande attive e chiedendone pertanto la reiezione:

La società convenuta eccepiva in particolare:

- che il ricorrente aveva nel corso del tempo modificato le sue domande e prospettazioni avendo inizialmente sostenuto, in sede stragiudiziale, che il rapporto avrebbe dovuto essere qualificato come un rapporto di lavoro subordinato e il recesso come un licenziamento verbale ed avendo poi presso atto della corretta qualificazione del rapporto, riducendo le proprie pretese alla sola illegittimità del recesso verbale dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- che in effetti il rapporto si era sempre di fatto svolto senza alcun vincolo di subordinazione;
- che la riserva del ricorrente di agire in giudizio per altre somme non meglio precisate era del tutto inammissibile per la sua genericità;
- che in ogni caso il ricorrente non vantava alcun credito, essendo stato sempre corresponsabilmente compensato;
- che la risoluzione del rapporto era stata consensuale e conseguente alla nuova

E' incontestato in causa che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio debba essere qualificato come un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Il rapporto è pacificamente regolato dal contratto sottoscritto dalle parti in data 30 marzo 2000.

Tale contratto qualifica espressamente il rapporto come una "collaborazione coordinata e continuativa" avente ad oggetto "lo svolgimento delle pratiche ed operazioni doganali e portuali nell'ambito delle spedizioni".

Il contratto prevede che il rapporto abbia durata di 12 mesi con decorrenza dal 1 aprile 2000 e sia "rinnovabile di periodo in periodo, se nessuna delle parti riceve raccomandata a.r. di disdetta con preavviso di almeno un mese".

Il compenso è pattuito nella somma mensile di £ 2.000.000 al lordo di qualsiasi ritenuta di legge.

E' infine pacifico tra le parti:

- che il contratto si è tacitamente rinnovato di anno in anno;
- che il rapporto era ancora in corso alla data del 24 ottobre 2004;
- che il rapporto è di fatto proseguito tra le parti fino alla fine del novembre 2004.

Sostiene il sig. Pace (e tale versione sembrerebbe in effetti trovare conferma nelle dichiarazioni rese dal sig. Roberto Apuzzo in sede di libero interrogatorio) che in data 30 novembre 2004 il sig. Agostino Apuzzo, padre del sig. Roberto Apuzzo, avrebbe comunicato al ricorrente a voce, a nome e per conto della società, il recesso immediato dal contratto in questione.

Afferma che il ricorrente che il recesso per avere effetto doveva essere intimato nelle forme previste dal contratto stipulato tra le parti, trattandosi di forma prevista convenzionalmente e dunque da presumersi richiesta ad substantiam.

Rileva la convenuta, tra le altre difese, che in ogni caso il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intercorrente fra le parti doveva ritenersi risolto per legge alla data del 24 ottobre 2004.

Come è noto, ai sensi dell'art. 86 co. 1 d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (entrato in vigore il 24 ottobre 2003), "le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Termini diversi, anche superiori all'anno, di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze

aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale".

Si tratta a questo punto di valutare:

- a) se il rapporto di lavoro intercorrente tra le parti possa essere proseguito anche dopo la data del 24 ottobre 2004 sulla base delle medesime pattuizioni contrattuali oppure no;
- b) in caso di risposta negativa a questo primo quesito, se la successiva – pacifica – prosecuzione di fatto del rapporto possa assumere rilievo nel presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 86 d. lgs. n. 276/2003, appena citato, la collaborazione coordinata e continuativa di cui al contratto stipulato dalle parti in data 30 marzo 2000, e successivamente rinnovi, avrebbe mantenuto certamente efficacia ove la stessa potesse essere ricondotta a un progetto o a una fase di esso.

Come è noto, ai sensi dell'art. 61 d. lgs. n. 276/2003, *"... i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409 n. 3 del codice di procedura civile devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa".*

Secondo alcune interpretazioni dottrinali, il riferimento contenuto nella norma ad un progetto o ad un programma (termini che secondo il vocabolario della lingua italiana possono essere utilizzati anche come sinonimi) costituirebbe un'endiadi, da interpretarsi nel senso di necessaria esposizione o enunciazione di ciò che il committente intende realizzare, e prescindere da qualsiasi altro attributo.

Secondo altra interpretazione, si potrebbe invece distinguere tra l'esposizione di un'idea da realizzare ("progetto") ed il piano di attuazione di tale idea ("programma"), ma l'uno e l'altro dovrebbero essere comunque contraddistinti dai caratteri dell'originalità e della non ripetibilità (diversamente dalla "fase" che potrebbe essere anche ripetitiva e prevedibile).

Secondo ulteriore opinione, la nozione di progetto andrebbe invece riferita all'ipotesi di uno schema di collaborazione totalmente estraneo rispetto all'attività aziendale e/o dotato di un grado di originalità assolutamente più marcato ed evidente rispetto agli altri due termini, mentre il riferimento al programma consentirebbe di inscrivere quale oggetto del contratto a progetto anche un'attività costituente una fase o un segmento dell'attività aziendale, purché potenzialmente isolabile e di fatto distinta. Infine, il concetto di fase potrebbe essere utilmente interpretato per permettere alle aziende di realizzare progetti di

grandi dimensioni tramite l'adibizione agli stessi di un numero rilevante di collaboratori, ognuno dei quali incaricato di svolgere singole e determinate fasi dell'unico progetto.

Ritiene il Giudicante che, alla luce della *ratio* della riforma, sicuramente finalizzata a restringere la possibilità di ricorso alle collaborazioni autonome, sia preferibile accedere ad un'interpretazione restrittiva della norma, attribuendo ai termini "progetto" e "programma" - utilizzati congiuntamente anche dal legislatore delegante - il significato di un'endiadi avente la funzione di indicare segmenti dell'attività organizzata dal committente ben identificati e definiti sia sotto il profilo strutturale che temporale, consentendo la stipulazione di contratti a progetto soltanto in presenza di situazioni produttive particolari e teleologicamente individuate (anche se non necessariamente uniche e irripetibili).

Dunque, anche accogliendo - per altri profili - la tesi interpretativa più ampia, per la quale il contratto a progetto non presuppone necessariamente un'attività di natura altamente specialistica o di particolare contenuto professionale e può eventualmente comprendere anche attività identiche a parte dell'attività aziendale, requisito minimo del progetto è quello della specificità.

Al contrario, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 30 marzo 2000 ha genericamente ad oggetto "*l'incarico per lo svolgimento delle pratiche ed operazioni doganali e portuali nell'ambito delle spedizioni*".

Si tratta di un'attività non specificata né sotto il profilo contenutistico, né sotto il profilo temporale: il contratto non precisa né il numero né l'esatta natura delle pratiche da svolgere, né in quale modo l'attività demandata al ricorrente venga a porsi strutturalmente e temporalmente in modo autonomo rispetto al resto alla normale attività aziendale.

La collaborazione coordinata e continuativa esistente tra le parti non può dunque essere ricondotta "*ad un progetto e ad una fase di esso*".

Su tale conclusione si sono peraltro trovati concordi gli stessi difensori delle parti in sede di discussione orale.

Ed allora, ai sensi dell'art. 86 co. 1 d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, la collaborazione coordinata e continuativa intercorsa tra le parti ha mantenuto efficacia soltanto fino al 24 ottobre 2004.

Il citato art. 86 è infatti chiaro nel prevedere che le co.co.co. stipulate nel vigore della disciplina previgente possano mantenere efficacia dopo il 24 ottobre 2004 soltanto in presenza di appositi accordi sindacali aziendali di transizione che proroghino tale scadenza, accordi aziendali che nella specie pacificamente non sussistono.

Secondo l'interpretazione concorde della dottrina - non constando sul punto l'esistenza di precedenti giurisprudenziali editi - i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza fissata in epoca successiva al 24 ottobre

2004 devono considerarsi risolti automaticamente a tale data o in quella successiva individuata dagli eventuali accordi aziendali di transizione.

Dunque il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato dalle parti in data 30 marzo 2000, e rinnovato tacitamente di anno in anno, ha cessato di produrre effetti al 24 ottobre 2004.

E' peraltro pacifico che il rapporto tra le parti è di fatto continuato fino al 30 novembre 2004.

Ha sostenuto la difesa del ricorrente in sede di discussione orale che l'art. 86 co. 1 d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 non avrebbe natura di ordine pubblico, non sarebbe inderogabile e che in ogni caso la sua violazione sarebbe sanzionata in alcun modo.

La tesi non può essere condivisa.

L'inderogabilità della norma da parte dell'autonomia privata si evince chiaramente dal fatto che la legge prevede un'unica possibilità di deroga e cioè soltanto ad opera di accordi sindacali stipulati in sede aziendale con le rappresentanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

Al di fuori di tale ipotesi la norma è inderogabile.

Si aggiunga che l'art. 20 co. 1° d.lgs. n. 251/2004, modificando l'originaria disposizione dell'art. 86 d.lgs. n. 276/2003, che non prevedeva alcun limite temporale, ha stabilito che la proroga eventualmente prevista dagli accordi aziendali non possa in ogni caso avere efficacia oltre la data del 24 ottobre 2005.

Ogni eventuale termine di efficacia successivo previsto dai contratti individuali risulta dunque sostituito di diritto dal termine del 24 ottobre 2004 (ovvero, in presenza di accordi sindacali di transizione, dal diverso termine stabilito da tali accordi, in ogni caso non successivo al 24 ottobre 2005).

Ritiene dunque il Giudicante che non possa seriamente dubitarsi che l'originario contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato dalle parti in data 30 marzo 2000 abbia cessato la sua efficacia con il 24 ottobre 2004.

Ha sostenuto ancora la difesa del ricorrente in sede di discussione orale che in ogni caso la clausola di durata dovrebbe ritenersi vigente anche dopo il 24 ottobre 2004, posto che, comunque si voglia qualificare il rapporto di lavoro intercorso tra le parti successivamente a tale data, la clausola di durata sarebbe pienamente compatibile con esso.

Più in particolare, sia qualificando il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dopo il 24 ottobre 2004 come un rapporto di lavoro autonomo, sia qualificandolo come un rapporto di lavoro subordinato, la clausola di durata sarebbe pienamente compatibile con la disciplina legale del rapporto (ed anzi, ove di trattasse di lavoro subordinato, il recesso dovrebbe essere qualificato come un licenziamento verbale, certamente inefficace).

Ritiene il Giudicante che le argomentazioni della difesa del ricorrente, pur suggestive, non possano portare all'accoglimento delle domande.

Non vi è dubbio che il rapporto di lavoro sia di fatto continuato tra le parti, ma si tratta di un diverso rapporto, non più regolato dalle pattuizioni contenute nel contratto scritto del 30 marzo 2000 (ed in particolare dalle specifiche previsioni in materia di formalizzazione del recesso).

Affermare che l'art. 86 d. lgs. n. 276/2003 non avrebbe quale contenuto minimo quantomeno quello di stabilire una cesura dei rapporti contrattuali in corso, imponendo alle parti una rinegoziazione dei rapporti stessi alla luce della nuova disciplina in vigore (rinegoziazione non necessariamente da formalizzarsi in un contratto scritto), significa dare dell'art. 86 una lettura del tutto abrogante, privando la disposizione di qualsiasi contenuto proiettivo.

Dunque, anche ammesso che il rapporto intercorso tra le parti per circa un mese dopo il 24 ottobre 2004 possa qualificarsi come un rapporto di lavoro autonomo, a tale rapporto non sarebbero più applicabili le pattuizioni contenute nell'accordo stipulato tra le parti in data 30 marzo 2000, posto che tali pattuizioni hanno mantenuto la loro efficacia soltanto fino alla data del 24 ottobre 2004.

Orbene, sulla base delle discipline di legge, in caso di contratto di opera non esiste alcun obbligo di preavviso, né alcun vincolo di forma per la comunicazione del recesso.

Deve peraltro ricordarsi che, ai sensi dell'art. 69 d. lgs. n. 276/2003, "*i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto*".

Si discute se la presunzione di subordinazione introdotta dalla norma sia assoluta o soltanto relativa, ovvero se la disposizione consenta al committente di fornire al contrario la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo.

Parte della dottrina ritiene che, alla luce del tenore letterale della disposizione, la presunzione non possa che essere qualificata come *iuris et de iure*.

Altra dottrina, maggiormente condivisibile, afferma invece che la presunzione ha carattere relativo.

Infatti, la soluzione contraria porterebbe a qualificare come subordinata anche una prestazione di lavoro effettivamente e genuinamente autonoma, con un'interpretazione della norma che da un lato susciterebbe seri dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 41, 101 e 104 Cost., dall'altro farebbe venir meno la congruenza della misura rispetto alla delega legislativa, che prevedeva l'introduzione di un regime sanzionatorio "adeguato" (art. 4

comma 1, lett. c), numero 5), legge delega) e non "rigido e micidiale", come viene definito in dottrina l'automatismo che sarebbe stato altrimenti introdotto dall'art. 69 d. lgs. n. 276/2003.

Secondo principi più volte espressi dalla Corte Costituzionale, al legislatore è interdetto qualificare in astratto un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, negando così al giudice il potere di interpretare autonomamente i fatti rilevanti per determinare la sua esatta e concreta qualificazione giuridica.

In particolare secondo la Corte Costituzionale "i principi, le garanzie e i diritti stabiliti dalla Costituzione in questa materia sono e debbono essere sottratti alla disponibilità delle parti. Affinché sia salvaguardato il loro carattere precettivo e fondamentale, essi debbono trovare attuazione ogni qual volta vi sia, nei fatti, quel rapporto economico-sociale al quale la Costituzione riferisce tali principi, tali garanzie e tali diritti" (Corte Cost. 31 marzo 1994, n. 115; Corte Cost., 29 marzo 1993, n. 121).

Nel caso di specie ricorrerebbe l'ipotesi inversa di una pretesa presunzione assoluta di subordinazione.

Anché se tale presunzione assoluta non violerebbe gli artt. 36 e 38 della Costituzione, sarebbe comunque contrario ai principi del diritto del lavoro, agli assetti delle tutele delineati nella stessa Carta Costituzionale e al principio di uguaglianza di fronte alla legge imputare a rapporti di lavoro genuinamente autonomo tutele e protezioni che risultano congruenti soltanto con un rapporto di lavoro effettivamente di lavoro subordinato.

In altri termini, soltanto l'esistenza nei fatti della subordinazione giustifica l'applicazione delle garanzie e delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipo di rapporto.

Se dunque la presunzione prevista dall'art. 69 d. lgs. n. 276/2003 è soltanto relativa, non vi è ragione di ritenere che il rapporto di co.co.co. intercorso tra le parti fino al 24 ottobre 2004, successivamente a tale data sia poi di fatto proseguito in forma di rapporto di lavoro subordinato, trattandosi di un'ipotesi neppure prospettata nel ricorso introduttivo del giudizio e che pertanto non può essere presa in considerazione senza incorrere nel vizio di ultrapetizione.

Poiché, come si è detto, dopo il 24 ottobre 2004 cessano di avere efficacia le clausole contrattuali contenute nel contratto del 30 marzo 2000 e poiché la disciplina legale del contratto di opera non prevede alcun obbligo di preavviso, né alcun vincolo di forma per la comunicazione del recesso, le domande devono essere rigettate.

La novità e la opinabilità della questione decisa giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

F.Q.M.

**Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta le domande.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Genova, 7 aprile 2006**

**Il Giudice
Maria Ida Scotto**